

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 18/2018 DEL 24/10/2018

Indice Argomenti:

1. Le novità del decreto fiscale 2019

1) LE NOVITA' DEL DECRETO FISCALE 2019

La **manovra fiscale** di fine anno inizia a muovere i suoi primi passi ufficiali; è stato infatti pubblicato sulla G.U. 23 ottobre 2018, n. 247 **di ieri il decreto fiscale 2019** (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119): si tratta della parte della manovra con cui si introducono alcune delle misure più urgenti.

In attesa quindi di un doveroso approfondimento professionale e, soprattutto, in attesa di significative ed anticipate modifiche e/o integrazioni che il Parlamento potrebbe apportare a detto decreto in sede di sua conversione, ci permettiamo di segnalare gli attuali aspetti più salienti della manovra.

Tra queste, si segnala il capitolo sulla **pace fiscale** che contiene, al suo interno, una serie di disposizioni che vanno dalla riedizione della rottamazione dei ruoli, alla definizione agevolata di liti e accertamenti sino ad arrivare ad una vera e propria forma di condono, la c.d. “integrativa speciale”.

1.1) Definizione agevolata PVC

Viene concessa la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, presentando la relativa dichiarazione.

Potranno essere regolarizzate le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.

La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio (per questi atti è prevista una definizione a parte).

Le dichiarazioni per accedere alla sanatoria devono essere presentate **entro il 31 maggio 2019** per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento.

L'agevolazione è estesa anche ai soci di società tassate per trasparenza: in tal caso, la dichiarazione può essere presentata anche dai soggetti partecipanti per definire le somme ad essi imputati per trasparenza.

La definizione si perfeziona con la presentazione della **dichiarazione** e il **versamento** in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019, con un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo.

È esclusa la compensazione.

Infine, si prevede che, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i **termini per l'accertamento** sono **prorogati di due anni**.

1.2) Definizione atti di accertamento

Possono essere definiti, in via agevolata, gli avvisi di **accertamento**, gli avvisi di **rettifica** e di **liquidazione**, gli atti di **recupero**, gli **inviti al contraddittorio** e gli **accertamenti con adesione**.

Per poter rientrare nella definizione agevolata:

- gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero devono essere **notificati** entro la data di entrata in vigore del decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data;
- gli inviti al contraddittorio devono essere notificati entro la data di entrata in vigore del decreto;

STUDIO BELCASTRO

- gli avvisi di accertamento con adesione devono essere **sottoscritti** entro la data di entrata in vigore del decreto.

Il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento delle **sole imposte**, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

Limitatamente ai debiti relativi ai **dazi**, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui sopra, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti delle norme UE.

Per quanto riguarda i **termini di versamento**, la norma prevede che deve avvenire:

- **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero; in alternativa, se più ampio, il pagamento va fatto entro il termine di proposizione del ricorso, che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto;
- **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto per gli inviti al contraddittorio;
- **entro 20 giorni** dalla redazione dell'atto per gli accertamenti con adesione.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in **unica soluzione** o della prima rata entro i termini di cui sopra, per un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo.

Inoltre:

- le somme dovute **non possono essere compensate** con altre imposte e contributi;
- in caso di **mancato perfezionamento** non si producono gli effetti della definizione agevolata e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti;
- tutti i **coobbligati** possono beneficiare della definizione degli atti effettuata da uno di essi.

1.3) Riapertura rottamazione ruoli

All'interno del capitolo "pace fiscale" trova spazio l'ennesima (per l'esattezza la terza) edizione della definizione agevolata dei ruoli (la **rottamazione**).

Sostanzialmente, la nuova norma ricalca le precedenti edizioni dell'agevolazione, ma non in tutto e per tutto, in quanto se ne differenzia per alcuni importanti aspetti.

In particolare, è previsto che possono essere definiti, con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo nonché dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate, i ruoli consegnati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (si ricorda che la precedente edizione, ancora in corso, si fermava al 30 settembre 2017).

Altri elementi che contraddistinguono l'agevolazione sono:

- il **pagamento** delle somme dovute potrà avvenire in **unica soluzione entro il 31 luglio 2019**, ovvero in un numero massimo di 10 rate consecutive e di pari importo;

STUDIO BELCASTRO

- tali rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019;
- in caso di pagamento rateale, non si applica la norma sulle rateazioni dei ruoli e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2% annuo;
- per aderire alla definizione, occorrerà presentare, **entro il 30 aprile 2019**, una dichiarazione all'agente della riscossione, con la quale assumerà l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire;
- l'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, dovrà comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Per il resto, in linea di massima, valgono le regole già conosciute per le precedenti edizioni.

Un **elemento di novità**, invece, concerne la possibilità, concessa ai debitori che hanno aderito alla **rottamazione bis**, di rideterminare il carico dovuto.

Infatti, a condizione che effettuino, pena l'impossibilità di accedervi, **entro il 7 dicembre 2018** il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018), possono, in via automatica, fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini.

Il versamento dovrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019.

In ogni caso, è possibile pagare in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (e, quindi, senza interessi), le rate differite automaticamente.

Infine, si segnala che sono ammessi alla nuova procedura di rottamazione anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione della prima rottamazione, nonché coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione bis, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.

1.4) Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro

Viene previsto l'annullamento, **automatico**, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) fino a 1.000 euro, con esclusione delle risorse proprie comunitarie.

Tale importo è calcolato alla data di entrata in vigore del decreto ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Relativamente a tali importi, inoltre, viene previsto che, fatti salvi i casi di dolo, non si procederà a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

1.5) Rottamazione ruoli relativi a risorse proprie UE

La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione viene estesa anche ai debiti tributari affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2017, concernenti le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e all'**IVA riscossa all'importazione**.

1.6) Chiusura liti pendenti

Viene reintrodotta la possibilità di chiudere le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è **parte l'Agenzia delle Entrate**, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.

Si deve trattare di controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Tali controversie possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, **con il pagamento di un importo pari al valore della controversia**.

In caso di **soccombenza dell'Agenzia delle Entrate** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a) della **metà del valore** della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- b) di **un quinto del valore** della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento:

- del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del decreto;
- con il pagamento del 40% negli altri casi.

STUDIO BELCASTRO

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

La definizione si perfeziona con la presentazione della **domanda** e con il **pagamento** degli importi dovuti o della prima rata **entro il 31 maggio 2019**; nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali.

Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Inoltre:

- se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda;
- se le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di rottamazione bis, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme dovute.
- entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

1.7) Definizione agevolata ASD e SSD

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono procedere alla regolarizzazione, con **versamento volontario**, delle imposte relative ai medesimi periodi d'imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari.

La regolarizzazione, che può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta, interessa i **periodi d'imposta non ancora prescritti** alla data di entrata in vigore del decreto e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini IRES e IRAP, per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale.

La regolarizzazione copre le imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:

- a) in presenza di **dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP**, con il versamento volontario di un importo pari al **25%** dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25% dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo;
- b) in presenza di **dichiarazioni negative**, con il versamento volontario relativamente a ciascun periodo, di un importo pari a **800 euro** ai fini IRES e di **500 euro** ai fini IRAP;

- c) in caso di **omesse dichiarazioni**, con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a **1.600 euro** ai fini IRES e a **1.000 euro** ai fini IRAP.

Sono previste regole particolari in presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sono ancora scaduti i termini di proposizione del reclamo o per la proposizione del ricorso, nonché se i soggetti interessati intendono aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali (semprech  il valore non superi i 30.000 euro per ciascuna imposta).

1.8) Definizione imposte di consumo

È ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5% degli importi dovuti; non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.

A tal proposito:

- occorre presentare, **entro il 30 aprile 2019**, apposita istanza all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione, dell'intero importo comunicato dall'Agenzia delle Dogane ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale (si possono richiedere massimo 120 rate mensili).

1.9) Dichiarazione integrativa speciale

Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA.

L'integrazione degli imponibili è ammessa nel **limite di 100.000 euro** ai fini delle imposte di cui sopra e comunque **non oltre il 30%** di quanto già dichiarato.

Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione.

In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro o senza debito di imposta a causa di perdite, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

STUDIO BELCASTRO

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

- a) su **IRPEF** e **IRES**, sostitutive delle imposte sui redditi e addizionali: un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20%;
- b) su **ritenute**: un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20%;
- c) su **IVA**: l'aliquota media o, se non si può determinarla, l'aliquota del 22%.

Per perfezionare la sanatoria, oltre all'invio della dichiarazione integrativa, occorre versare in unica soluzione quanto dovuto, **entro il 31 luglio 2019**, senza avvalersi della compensazione; il versamento può essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019.

Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

La dichiarazione integrativa speciale non può essere utilizzata, oltre che nel caso di omissione della dichiarazione originaria dal 2013 al 2016, dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute **fuori dal territorio dello Stato**, per i redditi prodotti in forma associata e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione per trasparenza con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione o per trasparenza ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

Inoltre, se con la dichiarazione integrativa speciale si fanno emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti per dichiarazione fraudolenta, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

1.10) Fatturazione elettronica

Con l'avvio, dal 1° gennaio 2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica, si introducono alcune **semplificazioni**:

- per il primo semestre 2019 **non sarà applicata alcuna sanzione** al contribuente che emetterà la fattura elettronica oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale) mentre le **sanzioni saranno ridotte al 20%** se la fattura pur emessa tardivamente parteciperà alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo;
- a partire dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere **emessa entro 10 giorni** dal momento in cui si effettua l'operazione;
- le fatture emesse devono essere **annotate entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione;
- viene abrogata la **numerazione progressiva** delle fatture prevista dall'art. 25, D.P.R. n. 633/1972;

- il cessionario/committente può computare l'IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l'imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo. In tale evenienza l'imposta deve essere detratta nell'anno di ricezione del documento.

1.11) Giustizia tributaria

Vengono introdotte alcune norme in materia di contenzioso tributario, con l'intento di rendere pienamente operativo il processo tributario telematico.

Tra le novità si segnalano le seguenti:

- nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo PEC del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria;
- le parti, i consulenti e gli organi tecnici devono notificare e depositare gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche
- i soggetti che stanno in giudizio **senza assistenza tecnica** hanno **facoltà** di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche;
- al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore o l'agente della riscossione, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo modalità telematiche.

1.12) Trasmissione corrispettivi e lotteria degli scontrini

Viene previsto l'obbligo, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati, di memorizzare elettronicamente e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con decorrenza:

- **1° luglio 2019** ai soggetti con un volume d'affari **superiore a 400.000 euro** (stimati in circa 260.000 soggetti);
- **1° gennaio 2020** per tutti gli altri soggetti.

A seguito dell'entrata in vigore di tale obbligo:

STUDIO BELCASTRO

- non ci sarà più la necessità di registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24, D.P.R. n. 633/1972;
- resteranno **valide**, per il periodo d'imposta 2019, le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018;
- i soggetti che vendono **farmaci** potranno ottemperare all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante gli strumenti e i canali tematici oggi utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. In tal caso, la trasmissione andrà effettuata giornalmente e non più mensilmente;
- negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, al soggetto sarà concesso un **contributo *una tantum*** pari al **50% della spesa** sostenuta. Il contributo verrà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e verrà a questo rimborsato sotto forma di **credito d'imposta** di pari importo, da utilizzare in compensazione. Tale credito d'imposta non soggiace agli attuali limiti di compensazione.

Inoltre, si reintrodurrà, con effetto dal 1° gennaio 2020, la **lotteria degli scontrini**.

1.13) Altre norme fiscali

Nel decreto trovano posto anche altre disposizioni di carattere fiscale, tra cui:

- alcune modifiche in materia di accise;
- l'estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi.

STUDIO BELCASTRO

PRECEDENTI CIRCOLARI 2018

Numero	Del	Argomento
01/2018	14.01.2018	Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale
02/2018	16.01.2018	Registrazione fatture anno 2017 e detraibilità iva Obbligatorio l'addebito degli "shoppers" nello scontrino ed in fattur
03/2018	03.02.2018	Legge finanziaria (novità in sintesi)
04/2018	17.02.2018	Novità sulla detrazione Iva e modalità registrazione fatture
05/2018	10.03.2018	Noleggio e detraibilità iva per le autovetture
06/2018	09.04.2018	La nuova disciplina della privacy
07/2018	07.05.2018	Rottamazione bis Il mancato pagamento della ritenuta da parte del sostituto Bando Inail per la sicurezza in azienda
08/2018	12/05/2018	Fatturazione cessioni carburanti e deducibilità costo e detraibilità iva
09/2018	02/06/2018	La documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa al 2017 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2018
10/2018	10/06/2018	Retribuzioni: obbligo pagamento con mezzi tracciabili
11/2018	01/07/2018	Rinvio fattura elettronica carburanti
12/2018	10/07/2018	Ancora in tema di fattura elettronica per carburanti Corrispettivi telematici per distributori di carburante Ancora in tema di pagamento dei dipendenti
13/2018	16/07/2018	Decreto dignità
14/2018	03/08/2018	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie Acquisto carburante: varie casistiche
15/2018	10/08/2018	Il Decreto Dignità è legge
16/2018	17/09/2018	Bonus pubblicità Compensazioni F24 a rischio
17/2018	17/10/2018	Sintesi del Decreto Dignità

-